

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-634 del 09/02/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HYDRO HOLDING SPA per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-655 del 09/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HYDRO HOLDING SPA** per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **HYDRO HOLDING SPA** (C.F. 02937551204 e P.IVA 02937551204) per l'impianto destinato ad attività di Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 3225/2015, n.1813/2015 P.G. 88904 del 10/07/2015, con scadenza di validità in data 06/08/2030, e rilasciato dal SUAP Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 32288 del 07/08/2015, originariamente intestato alla società FB Hydrodraulics Srl (C.F. e P.IVA 02937551204), poi volturato alla società HYDRO HOLDING SPA (C.F. e P.IVA 02937551204) da ARPAE con DET-AMB-2020-3220 del 13/07/2020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁴ {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 3225/2015, n.1813/2015 P.G. 88904 del 10/07/2015, con scadenza di validità in data 06/08/2030 e del successivo atto di Voltura di ARPAE- AACM con DET-AMB-2020-3220 del 13/07/2020 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno-Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **HYDRO HOLDING SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **HYDRO HOLDING SPA** (C.F. 02937551204 e P.IVA 02937551204) con sede legale in sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A, per l'impianto sito in sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 04/10/2022 (Prot. n. 58737) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di attivazione di nuovi punti di emissione con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 59635 del 07/10/2022 (pratica SUAP n. 40151/56018/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/10/2022 al PG/2022/164922 e confluito nella **Pratica SINADOC 33748/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/198730 del 02/12/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 72090 del 07/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/12/2022 al PG/2022/201651, ha trasmesso proprio parere favorevole osta ambientale e di impatto acustico espresso per conto del Comune di Castello d'Argile e parere favorevole urbanistico del Comune di Castello d'Argile del 28/11/2022 (Prot. n. 10233) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della previgente autorizzazione.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 09/02/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HYDRO HOLDING SPA
Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 in acque superficiali classificato dal Comune di Castello d'Argile (visto il parere di ARPA - Distretto Pianura), come "scarico di acque reflue domestiche" originate da servizi igienici, docce, cucina e mensa presenti nell'attività.

Scarico S2 di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (adibite esclusivamente a parcheggio) dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Scarico S3 di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (adibite esclusivamente a parcheggio) dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di A.r.p.a. - Distretto di Pianura prot. n. 4133 del 27/3/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 13902 del 17/4/2015. Tali pareri, unitamente al parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana Prot. 5001 del 3/7/2015, sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/381/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 32087/2016, sinadoc n. 14770/2020).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data

07/10/2022 al PG/2022/164922).

Pratica Sinadoc 33748/2022

Documento redatto in data 09/02/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 24106/9111/2015 SN

Prot. n. 13902

**Alla Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta richiedente: **F.B. Hydraulic S.R.L.** con sede in Castello d'Argile (BO) Via Provinciale Nord n. 26

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 12/03/2015, con protocollo n. 9111 dal Sig. Facondini Davide – Cod. Fisc. FCNDVD71E23A944R in qualità di legale rappresentante della ditta F.B. HYDRAULIC S.R.L. con sede e impianto produttivo sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via Provinciale Nord n. 26/A - P.I. 02937551204;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici:

- *Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperte (situazione invariata rispetto all'autorizzazione precedente n. 5642 del 11/05/2010 e scaduta il 02/05/2014.*

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile:** “favorevole” espresso con nota prot. n. 2866 del 4/04/2015;
- **Arpa – Distretto di Pianura:** “favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1) *Eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Amministrazione Competente per l'aggiornamento dell' Autorizzazione Unica Ambientale.*

2) *I contenitori dei rifiuti liquidi (quali olii esausti, ecc...) nonché di eventuali materie prime (quali olii minerali, ecc...) dovranno essere stoccati in locale coperto e posti su bacino di contenimento di capacità pari ad un terzo del volume stoccato e comunque uguale al volume del serbatoio più grande.*

3) *Sulle reti delle acque bianche, a monte dell'immissione nel recettore, dovrà essere installato idoneo dispositivo manuale di intercettazione (es. paratia) da attivare in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni accidentali di sostanze liquide nel corpo recettore;*

4) *I due impianti di depurazione a fanghi attivi a servizio dell'intero insediamento siano dotati di allarme visivo e/o acustico per segnalare eventuali blocchi e/o anomalie;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



5) Gli impianti di depurazione biologica dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di Ditta specializzata in materia; degli interventi dovrà essere conservata idonea registrazione a servizio degli Organi di Controllo.

6) Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di controllo .“ espresso con nota prot n. 4133 del 27/03/2015 ;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio di:

- *Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Scolo Canalazzo) di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperte*, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate e fatte salve eventuali condizioni e prescrizioni dell'autorità idraulica competente Consorzio della Bonifica Renana.

San Giorgio di Piano, 16/04/2015

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005

DISTRETTO TERRITORIALE DI PIANURA

Via Fariselli, 5
40016 S. Giorgio di Piano (BO)

Tel. 051 897616 Fax 051 893997

S. Giorgio di Piano, 26/03/2015

Sinadoc n. 697/2015

CITTA' METROPOLITANA di Bologna

SETTORE AMBIENTE-Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

SUAP Unione Reno-Galliera

Via Fariselli, 4 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)

unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it

trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. - Parere per rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali. Ditta F.B. HYDRAULIC S.r.l., stabilimento via Provinciale Nord, 26/A - Castello D'Argile (BO).

Rif.to SUAP Prot. n. 9727 del 17/03/2015 Pratica n. 24106/9111/2015 SN.

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata per rilascio/rinnovo di autorizzazione allo scarico presentata da Sig. Facondini Davide in qualità di Legale Rappresentante della società "F.B. HYDRAULIC" S.r.l. che svolge attività di assemblaggio di componenti idraulici (tubi in gomma ai relativi raccordi oleodinamici prodotti), Azienda che dal 01 Ottobre 2014 ricomprende anche la società "F.B." Srl in seguito a fusione per incorporazione (il cui primo atto autorizzativo n. 7/2001 del 18.10.2001 è stato rilasciato dal Comune di Castello D'Argile a "F.B. Oleodinamica" Srl, poi suddivisa in due aziende operative insediate nei medesimi locali e denominate "F.B." Srl e "F.B. Fittings" Srl, "*due ditte formalmente distinte ma gestite in modo unitario, che sono subentrate alla ditta precedente, di cui hanno ereditato attività ed insediamento, linee di scarico ed impianti di trattamento compresi*" rel. 30/06/2005);
- Preso atto che la domanda di A.U.A. contempla esclusivamente la sola matrice scarichi idrici dei fabbricati posti al civico 26/A (identificati al Foglio 13 Mappale 255 mentre al civico 30 è presente un altro stabilimento della medesima azienda identificato al Foglio 13 Mappale 55) e che in tale atto viene espressamente dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione precedentemente autorizzata, come da titolo abilitativo/certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto";
- In merito alla documentazione pervenuta, agli atti Prot. PGBO/2015/0003629 del 17/03/2015, è emerso che l'Azienda dichiara che "*nelle fasi dell'attività non vi è alcun utilizzo di acqua nel ciclo produttivo per cui i soli scarichi idrici dell'azienda derivano dalle aree servizi*" (servizi igienici, docce, cucina e mensa), con carico organico di **22 Abitanti Equivalenti** (dichiarati 43 addetti per l'attività), e che le zone di piazzale sono adibite esclusivamente a parcheggio, e transito dei mezzi dei clienti e delle maestranze;
- l'Azienda risulta autorizzata allo scarico di reflui domestici con atto n. 5642 del 11/05/2010, scaduto il 02/05/2014, con recapito in acque superficiali Rio Canalazzo: da

quanto riportato nella relazione tecnica presentata (redatta il 30/06/2005) in tale autorizzazione i reflui civili prodotti subivano il trattamento primario mediante due degrassatori (rispettivamente a servizio del locale cucina e del lavello sito nel locale mensa) e due fosse biologiche tipo Imhoff (che ricevono i reflui in uscita dai degrassatori e per le calate dei servizi igienici con docce), e secondario mediante due Depuratori biologici a fanghi attivi (dichiarati adeguatamente dimensionati al trattamento del carico organico di **36 Abitanti Equivalenti**) con clorazione finale prima dello scarico nello Scolo Canalazzo, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento denominato "S1";

- Preso atto che le aree di piazzale esterno sono dichiarate destinate al solo parcheggio ed al transito dei mezzi dei clienti e delle maestranze e pertanto, ai sensi della D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, le acque meteoriche di dilavamento sono esenti da trattamento di depurazione;
- Le acque meteoriche del coperto e di caditoie di piazzale vengono raccolte, separatamente dalle nere, e smaltite in medesimo Scolo Canalazzo, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando due punti di scarico (denominati "S2" ed "S3"), pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nei sistemi di depurazione dei reflui;
- Visto che i due sistemi di trattamento proposti per i reflui civili prodotti da insediamento produttivo, ciascuno con trattamento di carico organico di consistenza paragonabile ad insediamento mono/bi-familiare, risultano conformi a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificati gli scarichi civili come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i.; si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici.

Ai fini della tutela ambientale si propone di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- 1) *Eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Amministrazione Competente per l'aggiornamento dell' Autorizzazione Unica Ambientale.*
- 2) *I contenitori dei rifiuti liquidi (quali olii esausti, ecc...) nonché di eventuali materie prime (quali olii minerali, ecc...) dovranno essere stoccati in locale coperto e posti su bacino di contenimento di capacità pari ad un terzo del volume stoccato e comunque uguale al volume del serbatoio più grande.*
- 3) *Sulle reti delle acque bianche, a monte dell'immissione nel recettore, dovrà essere installato idoneo dispositivo manuale di intercettazione (es. paratia) da attivare in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni accidentali di sostanze liquide nel corpo recettore;*
- 4) *I due impianti di depurazione a fanghi attivi a servizio dell'intero insediamento siano dotati di allarme visivo e/o acustico per segnalare eventuali blocchi e/o anomalie;*
- 5) *Gli impianti di depurazione biologica dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di Ditta specializzata in materia; degli interventi dovrà essere conservata idonea registrazione a servizio degli Organi di Controllo.*
- 6) *Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata, e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di controllo .*

Il suddetto parere è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo recettore suindicati per cui l'effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi idrici è soggetta a separata autorizzazione.

L'istruttoria della presente pratica è stata redatta dal tecnico Cipolli Barbara.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
DISTRETTO DI PIANURA
Dr. Vittorio Gandolfi

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia composta di n. pagine, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente

*Documento assunto agli atti con protocollo n. del
(luogo) (data)*

.....
(nome cognome)
(firma)

.....
(qualifica)

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA
Servizio Tutela Ambientale – U.O.A.U.A. e
Scarichi
Via San Felice, 25
40122 Bologna

Posta certificata cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: *D.P.R. n° 59/2013 Domanda di A.U.A.
per l'impianto della ditta "F.B. HYDRAULIC S.R.L.",
sito in Via Provinciale Nord 26/a, in Comune di Castello d'Argile
Scarico diretto di acque meteoriche e reflue nello Scolo Canalazzo.
Parere Idraulico.*

In riferimento alla Vs. richiesta Fasc 11.19/381/2015, in atti al prot. n° 2302 del 24/03/2015, ed alle seguenti integrazioni ricevute dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 26/05/2015, in atti al prot. n° 4165 del 29/05/2015

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole relativamente agli scarichi diretti di acque meteoriche e reflue in oggetto, comunicando che gli stessi sono stati autorizzati dal Consorzio scrivente mediante la Concessione n° 19950036 in corso di validità, con scadenza al 19/10/2022.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al Geom. Oscar Morisi (tel 3488722413).

Distinti saluti.

Visto: OM



IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HYDRO HOLDING SPA
Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche svolta dalla società HYDRO HOLDING Spa nello stabilimento posto in comune di Castello d'Argile, via Provinciale Nord n°26/A secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società HYDRO HOLDING Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: TORNITURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: LAVAGGIO

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuali solo sulla base di un Registro, con pagine numerate e firmate dal Gestore di stabilimento, ove debbono essere annotati i consumi mensili di sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI PROVENIENTI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di
----------------------	---

	sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

precedente;

- Ⓢ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora

necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/381/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 32087/2016, sinadoc n. 14770/2020).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 07/10/2022 al PG/2022/164922).

Pratica Sinadoc 33748/2022

Documento redatto in data 03/02/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HYDRO HOLDING SPA
Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società HYDRO HOLDING SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di fabbricazione apparecchiature fluidodinamiche.
- Visto il parere favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/198730 del 02/12/2022, comprendente la componente acustica.
- Visto il parere favorevole acustico del SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 72090 del 07/12/2022 tenuto conto delle prescrizioni, relativa alla componente acustica, espresse da ARPAE APAM nel parere di cui sopra.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Castello d'Argile, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/198730 del 02/12/2022, con parere favorevole acustico Prot. n. 72090 del 07/12/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/12/2022 al PG/2022/201651). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 30/09/2022 dal sig. Ivan Montagnana, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società HYDRO HOLDING SpA relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 07/10/2022 al PG/2022/164922).

Pratica Sinadoc 33748/2022

Documento redatto in data 09/02/2023

Prot. n. 72090

Pratica 40151/56018/2022

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Hydro Holding S.p.a.** con sede in Castello d'Argile (BO) Via Provinciale Nord n. 26/A - P.I. 02937551204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/09/2022, Prot. n. 56018, dal Sig. Cerase Mario - C.F. CRSMRA75P16F538F in qualità di legale rappresentante della ditta **Hydro Holding S.p.a.** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via Provinciale Nord, n. 26/A - P.I. 02937551204 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile, in Via Provinciale Nord, n. 26/A ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 07/08/2015 prot. n. 32288 con scadenza di validità al 06/08/2030;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile** prot n. 10233 del 28/11/2022 (Prot. SUAP n. 70300 del 28/11/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 198730 del 02/12/2022 (Prot. SUAP n. 71346 del 02/12/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 71196 del 01/12/2022;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue di tipo domestico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 07/12/2022

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Edilizia ed Ambiente

Y:\CA\Aree\Area LLPP Ambiente\AMBIENTE(dal 01 01 2013)\Autorizzazione Unica AUA parere dal 2013\2022\2022_8637_HYDRO HOLDING\20221128_10233_PARERE.doc

Prot. 10233 del 28/11/2022

Rif.to SUAP: Pratica n. 40151/56018/2022

Spett.le

**SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
VIA FARISELLI 4
40016 S. GIORGIO DI PIANO
pec: unione@pec.renogalliera.it**

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per modifica sostanziale nuova matrice emissioni in atmosfera ed impatto acustico, proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale, per l'attività ubicata in: Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord, n. 26/A – Rilascio parere di competenza.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista l'istanza avanzata dal SUAP dell'Unione Reno – Galliera, assunta agli atti con protocollo n. 8637/2022 del 07/10/2022 ed avente come oggetto: "Richiesta di A.U.A. per modifica sostanziale nuova matrice emissioni in atmosfera ed impatto acustico, proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale, per l'attività ubicata in: Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord, n. 26/A";

Visto il PSC del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 4 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il vigente RUE del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 5 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con DCC n. 64 del 19/12/2011) e ss. mm. e ii.;

Vista la documentazione tecnica allegata alla richiesta in oggetto nella quale viene dichiarato il rispetto dei parametri in merito ai valori limite assoluti di immissione previsti per la classe V del Piano di Zonizzazione Acustica del comune;

Dato atto che la matrice scarichi acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale non è oggetto di modifiche, rispetto a quanto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna con Det. dirigenziale IP 3225/2015 n. 1813/2015, PG. n. 88904 del 10/07/2015;

Considerato che trattasi di attività ubicata in ASP-B1: ambiti produttivi sovracomunali esistenti (art. 26 RUE);

Verificata la conformità dell'insediamento allo strumento urbanistico vigente;

Dato atto che non sussistono motivazioni ostative;

Visto l'art. 107 del vigente "T.U.EE.LL." (D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 35/2021 sono state attribuite le funzioni di Responsabile ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Edilizia e Ambiente alla sottoscritta;

per quanto sopra premesso

RILASCIA

parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici:

Il presente parere è vincolato alla veridicità di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Il Responsabile dell'Area
Arch. Elisabetta Bragalli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005

Sinadoc 33748/2022

S. Giorgio di Piano, 01/12/2022

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità AUA e acque reflue**

c.a. Luca Piana

SUAP UNIONE RENO GALLIERA

c.a. Ing. Elena Frabetti

pec: unione@pec.renogalliera.it

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. **Suap 40151/56018/2022**

Ditta: **Hydro Holding S.P.A.** con sede legale e stabilimento in Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 26/A - Art. 269 comma 8 Parte V del Dlgs 152/2006 smi

1. Premessa

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata, si rileva quanto segue.

La domanda viene formulata come modifica sostanziale dell'AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione Dirigenziale IP 3225/2015, n. 1813/2015 PG 88904 del 10/07/2015 e successivamente volturata a favore della Hydro Holding S.p.A. con Determinazione Dirigenziale 3220/2020 del 13/07/2020, per modifica sostanziale nuove matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale.

L'azienda svolge attività di fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato l'azienda intende inserire n. 2 nuovi punti di emissione.

Le materie prime utilizzate sono: acciaio, solvente alcoolico per lavaggio, fluido per lavorazioni meccaniche (olio da taglio).

L'attività è esclusa dalla normativa di cui all'art. 275 e All. III alla parte V del D.lgs.152/06 in quanto il consumo di solvente per l'attività di lavaggio è pari a 0,360 t/anno inferiore al limite di 0,500 t/anno.

2. Emissioni in atmosfera

E1 – Tornitura

Portata: 20000 Nm³/h Durata: 8 h/giorno h: 9,5 m.

Nuovo punto di emissione a cui convogliano i torni denominati Plurimandrino e le lavorazioni meccaniche a controllo numerico CNC2.

E' presente un impianto di abbattimento degli inquinanti costituito da separatore gocce, filtro a maglie metalliche e filtro a tasche avente superficie filtrante pari a 12 mq, da cui risulta una velocità

di filtrazione pari a 0.463 m/s pertanto di un fattore 20 più elevata di quella prevista dai CRIAER, la scrivente Agenzia si riserva di verificare l'efficienza dell'impianto tramite le analisi previste dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi.

In conformità a quanto previsto al punto 4.31 bis dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, l'azienda dovrà rispettare i limiti:

Polveri totali: 10 mg/Nm³ di cui 5 mg/Nm³ per nebbie oleose

E2 – LAVAGGIO

Portata: 10 Nm³/h Durata: 8 h/giorno h: 10 m.

Nuovo punto di emissione a cui convoglia una lavapezzi a solvente con ciclo completamente sottovuoto per lo sgrassaggio di particolari metallici contaminati da paste di lavorazione e lucidatura meccanica. Il solvente utilizzato è a base di alcol modificato o idrocarburi.

Si ritiene che tale emissione sia da considerarsi come uno sfianto e in considerazione della minima portata che non rende campionabile in modo rappresentativo l'emissione stessa, si valuta di esonerare l'azienda dall'effettuazione di autocontrolli periodici.

L'attività rientra nel punto 4.11 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, pertanto, si ritiene congrua l'adozione di un registro dell'attività (allegato 3C della DGR 2236/2009 e smi), con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui annotare, con frequenza mensile, i giorni di funzionamento dell'impianto, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione di eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.

Sono inoltre presenti:

- n. 12 aerotermini stagni da 35 kW cadauno alimentati a metano (n. 6 presenti nella zona torneria e n. 6 nella zona lavaggio);
 - n. 2 caldaie stagne da 27 kW cadauna alimentate a metano;
- per una potenzialità termica complessiva pari a 474 kW. Non è specificato l'uso, se trattasi di impianti termici civili o in parte utilizzati per le attività lavorative.

Trattasi, comunque, di punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 D.Lgs 152/06 in quanto di potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 3 MW o ai sensi dell'articolo 272 c.1 D.lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva previsti dal punto dd) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/2006.

3. Matrice rumore

Per la definizione del criterio adottato per la quantificazione del livello residuo la relazione previsionale evidenzia che il medesimo, definito come residuo previsto LRP, è "inteso come rumore ambientale in assenza delle sole sorgenti fisse e mobili che saranno installate dalla ditta richiedente ed oggetto della seguente indagine" ovvero come livello stimato equivalente a quello misurato nella situazione attuale. Tuttavia sempre nella relazione previsionale vengono evidenziati

livelli sonori afferenti al livello residuo come “attività *Hydro Holding ferma*”. Si rileva pertanto una incongruenza in merito ai livelli sonori adottati per la descrizione del rumore residuo in modo che siano effettivamente descrittivi della condizione in cui tutti gli impianti della ditta in oggetto sono fermi, condizione quest’ultima necessaria per una corretta/cautelativa applicazione del limite differenziale. Per lo sviluppo della relazione previsionale sono stati riportati i livelli sonori derivati dalle verifiche fonometriche eseguiti in punti specifici. I dati, specificamente evidenziati in una tabella denominata “*Tabella – Misure dei livelli ambientali – Periodo DIURNO*”, evidenziano valori incongruenti in quanto si discostano rispetto ai livelli sonori riportati nelle schede specifiche corrispondenti agli stessi punti di misura. Tuttavia, così come evidenziato dalla simulazione previsionale l’apporto sonoro delle modifiche in oggetto rispetto alla situazione legittimata risulta trascurabile poiché i livelli sonori attesi presso i punti ricettori presentano valori inferiori di oltre 10 dB rispetto ai livelli rilevati nella condizione ante operam.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l’istruttoria è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate per ogni punto di emissione;
2. si propone per il nuovo punto di emissione E1 una periodicità degli autocontrolli semestrale. Tale determinazione, relativa ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovrà essere effettuata nelle condizioni di esercizio più gravose. La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell’impianto. E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo;
3. Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l’intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l’efficienza di abbattimento superiore al 90%;
4. Se, a seguito dei riscontri analitici degli autocontrolli che saranno effettuati ai sensi dell’art. 269 comma 4 e 6 del D.Lgs. 152/06, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti o un valore prossimo al limite, la ditta dovrà adeguare il sistema di abbattimento delle polveri ridimensionandolo correttamente;
5. Per l’emissione E2 dovrà essere adottato un registro dell’attività (allegato 3C della DGR 2236/2009 e smi), con pagine numerate e firmate dal gestore dell’impianto, in cui annotare, con frequenza mensile, i giorni di funzionamento dell’impianto, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonchè la frequenza di sostituzione/manutenzione di eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo;

6. la messa in esercizio di E1 dovrà essere comunicata ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;
7. gli esiti della messa a regime di E1, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente dovranno essere inviati i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 30 giorni dalla data di messa a regime stessa;
8. Per tutte le emissioni in atmosfera per le quali sono fissati limiti di portata ed inquinanti, con obbligo di monitoraggio, il gestore di impianto dovrà provvedere a dotare i relativi camini di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti; in tali casi non sono ammessi scarichi in atmosfera attraverso ventole a parete, torrini o cupolini di aerazione, porte o finestre. Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono considerate idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio. Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.
9. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento;
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione;
11. Come previsto dall'art. 271 comma 14 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del

gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto.

12. Anche considerando le incongruenze rilevate nella documentazione previsionale di impatto acustico, si chiede che venga effettuato un collaudo acustico presso i recettori indicati nell'analisi previsionale entro 30 giorni dalla comunicazione della messa a regime delle nuove emissioni in atmosfera, confrontando i livelli ambientali con i livelli residui nello stato di fermo impianti, sia di nuova installazione che già installati precedentemente.

Relazione tecnica a cura dai Tecnici della Prevenzione Lisabetta Borghi ed Enzo Gallerani.

Distinti Saluti.

Il Responsabile di Distretto di Pianura-Imola
ing. Carlo Ferrari
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.